



NUOVO STATUTO

Art. 1

Costituzione e denominazione

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana degli art. 36/37/38 del Codice Civile della legge 266 dell'1/08/91 e dell'art. 11 legge 300 Statuto dei lavoratori, si è liberamente costituito fra dipendenti, personale in quiescenza e studenti del Politecnico di Torino l'ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA, LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO DEL POLITECNICO DI TORINO denominata "POLINCONTRI", con sede in Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi 24. Essa assume la veste di: APS (Associazione di promozione Sociale) e ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica).

Art. 2

Principi e scopi generali di Polincontri

- a) Polincontri ha il compito fondamentale di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e promozione sociale, principalmente attività culturali, artistiche, sportive, dilettantistiche. Inoltre assistenziali, formative, turistiche e di promozione sportiva. Per tali scopi ed attività Polincontri potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
- b) La figura giuridica è quella delle Associazioni no-Profit ed uniforma il proprio statuto alle norme previste dal D. Lgs. 460 del 1997 e la legge n. 383 del 27/12/2000.
- c) Nella realizzazione dei suoi scopi Polincontri rivolge particolarmente attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale e promozione sociale, volta a coinvolgere il più alto numero di persone.
- d) Polincontri, inoltre, può partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio.

Polincontri ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del Tempo Libero. Polincontri per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che debbono essere assicurati.

Per raggiungere i suoi scopi sociali l'associazione potrà partecipare alla gestione, al controllo diretto o indiretto di servizi interni all'Ateneo quali ad esempio attività socio assistenziali rivolte alle persone anziane e all'infanzia. Il Polincontri può realizzare la gestione e l'organizzazione di tali servizi ed attività anche in accordo con le realtà associative presenti nell'Ateneo.

Il Polincontri potrà contrarre mutui e finanziamenti concedendo le opportune garanzie, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

Il Polincontri si propone inoltre di svolgere un'intensa attività associativa mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà), senza alcun fine di lucro, rinsaldando così i vincoli di amicizia tra i suoi aderenti ed estendendo ai medesimi le



facilitazioni fornite dagli Enti di Promozione Sportiva e di Assistenza sociale, nell'ambito del Sodalizio e per i propri associati.

Tutte le attività di definizione commerciale dovranno essere complementari agli scopi sociali e finalizzate al raggiungimento degli stessi scopi sociali.

Art. 3

Adesioni ad altre Associazioni od Enti

Polincontri per il conseguimento degli scopi generali sopra indicati, potrà dare la propria adesione a quelle Associazioni o Enti nazionali che possono favorire il conseguimento dei fini sociali ivi compresi enti di promozione sportiva e associazioni Nazionali di cui si condivide gli scopi sociali.

Art. 4

I Soci

I soci possono essere suddivisi per categorie di appartenenza. La differenziazione è intesa solo a fini terminologici ed organizzativi.

Soci possono essere:

- Ordinari
- Aggregati
- Familiari
- Frequentatori
- Sostenitori

Sono soci ordinari i dipendenti in servizio e in quiescenza del Politecnico di Torino in regola col pagamento della quota associativa.

Sono soci aggregati gli studenti regolarmente iscritti al Politecnico di Torino in regola con il pagamento della quota associativa.

Sono Soci Familiari i figli ed i coniugi dei soci ordinari che chiedono l'iscrizione e provvedono al pagamento della relativa quota associativa.

Sono Soci Frequentatori tutti coloro che, estranei all'Amministrazione del Politecnico di Torino, richiedono l'iscrizione al Polincontri.

Sono Soci Sostenitori coloro che, pagando una quota stabilita dal Consiglio Direttivo del Polincontri, siano ammessi a frequentare l'Associazione.

Le richieste di iscrizione all'Associazione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo, su modulo a ciò predisposto.

Per i minori, la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà.

Contro il rifiuto di ammissione gli aspiranti soci possono presentare ricorso al Collegio dei Proviviri.

Le modalità di partecipazione dei Soci alle attività sono disciplinate dal Regolamento.

La qualità di Socio implica l'accettazione incondizionata del presente Statuto.

La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile, fatta eccezione per i trasferimenti "mortis causa".



I Soci hanno diritto:

- a) alle comunicazioni periodiche informative dell'Associazione se hanno fornito un indirizzo di posta elettronica;
- b) a frequentare i locali dell'Associazione;
- c) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione;
- d) a prendere visione, presso la sede dell'ARCS, degli atti dell'Associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti i soci hanno pertanto diritto a frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui anche l'Associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il CRAL Aziendale.

Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 111 del D.P.R. n° 917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'Associazione, secondo le modalità previste nel presente statuto.

La qualità di Socio si perde per:

- decesso del socio;
- dimissioni (in caso di dimissioni le stesse devono essere presentate entro la scadenza dell'anno sociale, che va dall'1 Gennaio al 31 Dicembre ed hanno efficacia dall'anno successivo);
- mancato pagamento, entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo, della quota sociale;
- per esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo. In presenza di gravi motivi, in particolare qualora il Socio abbia svolto opera contraria ai fini o agli interessi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può procedere all'esclusione del Socio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, che dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata notificata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire al Collegio dei Probiviri, se presente, o ad un Collegio Arbitrale appositamente costituito: in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 5

Responsabilità e durata

La responsabilità di gestione delle attrezzature dell'attività è assunta solidalmente dal Consiglio Direttivo.

Il Polincontri ha una durata illimitata e potrà essere sciolto solo quando non si possano conseguire i fini per i quali è stato costituito e comunque secondo le norme in materia regolata dal Codice Civile.

L'esercizio sociale ed amministrativo coincide con l'anno solare.



POLINCONTRI

Art. 6

Organi Direttivi, Esecutivi e di Controllo

Gli organi direttivi e tecnici dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Sindaci
- Il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

L'Associazione potrà assumere un Direttore regolarmente retribuito. Particolari compiti, oltre a quelli previsti dal presente Statuto, sono indicati nel regolamento dell'Associazione.

Potranno essere affidati incarichi ai Soci e verranno rimborsate le spese documentate effettuate in attività svolte in nome e nell'interesse dell'Associazione, nella misura e con le condizioni previste dal Regolamento.

Art. 7

Assemblea dei Soci

La vita del Polincontri è regolata dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea dei Soci:

- a) delibera nei limiti dello Statuto, sull'indirizzo generale dell'attività del Sodalizio;
- b) approva, entro il mese di aprile di ogni anno il rendiconto economico e finanziario ed il conto preventivo nonché il programma delle iniziative predisposte dal Consiglio Direttivo; a tali documenti viene data idonea pubblicità;
- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- d) elegge un Sindaco effettivo ed uno supplente per ciascuna categoria;
- e) delibera in sede straordinaria, secondo quanto previsto art. 15, sulle modifiche dello Statuto;
- f) autorizza l'accensione di mutui e le aperture di credito di volta in volta dietro richiesta del Consiglio Direttivo.

Alle delibere dell'Assemblea viene data idonea pubblicità attraverso la affissione nella bacheca dell'Associazione per i 20 giorni successivi alla loro approvazione.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni deliberazione è valida se approvata dalla metà più uno dei Soci presenti ed aventi diritto di voto.

La convocazione verrà comunicata a mezzo avvisi affissi nella Sede Sociale e nelle apposite bacheche dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'Assemblea si riunisce in via Straordinaria ogni qualvolta lo ritiene necessario il Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di un decimo dei Soci e con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è costituita validamente, in prima convocazione, se è presente il 50% dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.



POLINCONTRI

Nella convocazione deve essere specificata la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni assunte sono vincolanti anche per la minoranza dissenziente e per i non intervenuti.

Ciascun Socio, nelle assemblee e nelle elezioni per le cariche sociali, ha diritto ad un solo voto.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri, di cui sei eletti tra tutti i Soci su liste proposte dagli stessi soci ed uno eletto su indicazione dall'Amministrazione del Politecnico.

Esso dura in carica per tre anni ed esercita le seguenti funzioni:

- a) elegge il Presidente e, su proposta di questi, il Vicepresidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento o assenza;
- b) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore;
- c) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione;
- d) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- e) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci;
- f) delibera sul rendiconto economico e finanziario e sul conto preventivo da presentare successivamente all'approvazione dell'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- g) stabilisce le quote che i Soci devono versare annualmente;
- h) designa i soci referenti per le varie attività definendone i limiti dell'incarico, le responsabilità e gli oneri economici connessi all'attività;
- i) stabilisce e convoca l'Assemblea Ordinaria ed eventuali Assemblee Straordinarie;
- l) propone all'Assemblea dei Soci modifiche di Statuto secondo quanto previsto dall'art. 15;
- m) applica i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci deliberati dal Collegio dei Probiviri;
- n) provvede agli atti amministrativi nei limiti dello Statuto;
- o) approva il Regolamento dell'Associazione;
- p) delibera l'assunzione di mutui e finanziamenti all'unanimità;
- q) delibera sulle esclusioni.

Esso delibera validamente con l'intervento di metà più uno dei suoi membri.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Gli eletti al Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora, durante il corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a cessare la carica, l'integrazione dei membri uscenti avviene seguendo la lista dei primi non eletti nelle rispettive categorie.

I componenti del Consiglio che subentrano in corso del triennio permangono in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

I Soci che intendono presentarsi come candidati alle elezioni devono far pervenire dichiarazione scritta di disponibilità al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima delle elezioni e presentarla ufficialmente all'Assemblea dei Soci.

La Commissione Elettorale viene nominata con le modalità previste dall'apposito Regolamento.

L'elettore può esprimere due preferenze.



POLINCONTRI

La Commissione Elettorale proclama gli eletti pronunciandosi non oltre il 15° giorno del termine delle operazioni elettorali.

Il nuovo Consiglio Direttivo viene convocato entro un mese dalla proclamazione degli eletti dal Consigliere anziano per eleggere il Presidente dell'Associazione.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente assume la rappresentanza del Polincontri e tiene i contatti con le autorità locali ed è responsabile degli atti compiuti in nome e per conto dell'Associazione. Egli, inoltre:

- convoca il Consiglio Direttivo;
- presiede l'Assemblea dei Soci;
- firma la corrispondenza e la documentazione ufficiale dell'Associazione;
- è responsabile dell'attuazione delle direttive del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore.

Art. 10

Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Egli provvede a porre in essere i deliberati del Consiglio Direttivo. Il Direttore redige il rendiconto economico e finanziario e predispone il conto preventivo dietro indicazione del Consiglio Direttivo. Tiene i libri contabili, si occupa della gestione amministrativa e di tutto ciò che concerne l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e ne verbalizza le riunioni.

Provvede altresì alla verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 11

Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e tre membri supplenti, di cui due eletti su proposta dell'Amministrazione del Politecnico, e quattro da tutti i soci.

Il Collegio esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie e secondo la vigente normativa fiscale.

Esamina la documentazione contabile e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza della cassa, l'esistenza dei valori dei titoli di proprietà sociali e di quelli eventualmente ricevuti dall'Associazione a titolo cauzionale.

Il Collegio dei Sindaci resta in carica tre anni ed inizia il suo mandato contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo.

I singoli componenti possono essere revocati o confermati con le medesime modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale.



POLINCONTRI

Art. 12

I Proviviri

Al fine di tutelare la figura morale dell'Associazione è costituito il Collegio dei Proviviri composto dal Rettore, dal Direttore Generale e dal Decano dei Professori o persone da loro delegate. Il Consiglio Direttivo segnala al Collegio dei Proviviri casi passibili di provvedimenti disciplinari.

A carico dei Soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) censura
- b) sospensione
- c) radiazione.

Il Collegio dei Proviviri delibera in merito.

Le delibere dei Proviviri vengono applicate dal Consiglio Direttivo e sono vincolanti.

Art. 13

Il Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono, a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni, lasciti o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, dai proventi di eventuali attività compatibili con le finalità e la natura dell'Associazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, l'Amministrazione del Politecnico di Torino nominerà due liquidatori che provvederanno al realizzo del patrimonio sociale, nonché alla restituzione dei beni dei terzi con l'obbligo di devolvere il suo residuo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità. Comunque dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96, salvo diversa destinazione prevista da future leggi.

Art. 14

Le Entrate

Le entrate del Polincontri. sono costituite da:

- quote associative annuali obbligatorie;
- eventuali contributi pubblici;
- eventuali quote associative straordinarie;
- eventuali proventi delle manifestazioni, attività e gestioni;
- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all'autonomia del Polincontri e non in contrasto con i fini istituzionali del medesimo;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da eventuali raccolta fondi realizzati a norma del D. Lgs. 460/1997;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forma indiretta, tra i soci.



Il Polincontri amministra inoltre i beni mobili ed immobili ricevuti in uso dal Politecnico di Torino.

Art. 15 Norme Finali

Il presente Statuto può essere modificato o riveduto solo su consenso ed approvazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi dei presenti.

La revisione può avvenire ogni qualvolta lo richieda un quinto dei Soci o il Consiglio Direttivo con delibera approvata da una maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.

Art. 16

Il Rettore del Politecnico è nominato, di diritto Presidente onorario del Polincontri.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, nonché le norme che regolano l'associazionismo sportivo, culturale, assistenziale e del tempo libero.

